

REGOLAMENTO (CEE) N. 3130/91 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3877/86 relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le importazioni nella Comunità di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi sono state effettuate in modo soddisfacente e che il contingente annuo previsto è stato utilizzato;

considerando che le esportazioni di riso Basmati rivestono un ruolo di vitale importanza per lo sviluppo economico della zona di produzione di tale varietà di riso;

considerando che, per motivi di politica commerciale e di cooperazione con i paesi terzi, è opportuno mantenere, senza modifica del quantitativo interessato, la riduzione del prelievo prevista dal regolamento (CEE) n. 3877/86⁽¹⁾;considerando che l'accordo di cooperazione commerciale, economica e di sviluppo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan⁽²⁾, concluso per un periodo di cinque anni, è scaduto il 22 aprile 1991; che tuttavia l'accordo è prorogato automaticamente di anno in anno se nessuna parte contraente lo denuncia sei mesi prima della data di scadenza;

considerando che, al fine di evitare proroghe annuali della concessione che creerebbero un clima d'incertezza, è opportuno prorogare il regolamento (CEE) n. 3877/86 per un altro periodo quinquennale, prevedendo tuttavia l'obbligo per la Commissione di porre fine all'applicazione di tale regolamento qualora l'accordo citato scada prima del 30 giugno 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3877/86 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

L'articolo 1 si applica all'importazione, durante il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1996, di un quantitativo annuo di 10 000 tonnellate di riso Basmati in equivalente riso semigreggio; tale importazione è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato dal paese esportatore e riconosciuto dalla Comunità.»

2. L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3877/86 è modificato nel modo seguente:

a) al secondo comma, la data « 30 giugno 1991 » è sostituita da « 30 giugno 1996 »;

b) è inserito il terzo comma seguente:

« Tuttavia, se l'accordo di cooperazione commerciale, economica e di sviluppo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan scade prima di tale data, la Commissione porrà fine all'applicazione del regime previsto dal presente regolamento a decorrere dal 1° luglio dell'anno in questione.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. BUKMAN

⁽¹⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 108 del 25. 4. 1986, pag. 3.